

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Interrogazione a risposta scritta:

LION. - Al Ministro delle attività produttive. - Per sapere - premesso che:

nei giorni scorsi sono avvenuti di frequente sospensioni della fornitura di energia in varie parti d'Italia;

una parte consistente delle interruzioni di energia elettrica risulta avvenuta per inadeguatezza delle centraline e delle linee elettriche, tant'è che numerose interruzioni sono avvenute in orari in cui la richiesta di energia era largamente al di sotto della produzione;

dai documenti diffusi dal Gestore della Rete nazionale, relativi alla settimana in cui sono state applicate sospensioni nell'erogazione di energia elettrica, risulta evidente come, soprattutto nei momenti di picco la richiesta di energia è stata inferiore alla previsione del Gestore della Rete Nazionale;

dai dati diffusi dal Gestore della rete nazionale, si evince chiaramente che il problema alla base dei possibili *blackout* non è evidentemente causato dal superamento della domanda rispetto alla produzione, nel momento di picco, infatti, la domanda di energia era di 52.000 Mw, a fronte di una fornitura disponibile di 55.250 megawatt, quindi con una fascia di sicurezza di oltre 3.000 Mw o comunque di oltre 2.000 Mw, se si considera la riduzione di 800 Mw della quota di importazione dalla Francia;

secondo i dati ufficiale del Gestore della Rete nazionale giovedì 12 dicembre 2002, alle ore 17, è stato raggiunto il record di potenza massima richiesta sulla rete elettrica italiana: 52.590 MW. Il valore è risultato superiore di 600 MW (pari a + 1,2 per cento) rispetto alla precedente punta storica, registrata alle ore 17 di martedì 11 dicembre 2001, mentre il 24 giugno 2003 alle ore 11 è stato raggiunto

un nuovo picco estivo nei consumi di energia elettrica: 52.000 MW, valore superiore di 800 MW rispetto al precedente record del 12 giugno 2003, e di 1.026 MW rispetto alla punta del giugno 2002 ma comunque inferiore a quello del 12 dicembre scorso;

secondo i dati ufficiali forniti dall'Enel su base 2000 l'Italia presenta uno tra i più elevati rapporti tra capacità installata e domanda alla punta in Europa, con una quota in percentuale teorica del 53 per cento, ma in realtà, questo margine resta sulla carta, perché l'età e l'inefficienza degli impianti ne riduce la produttività;

il gestore della rete ha sempre annunciato che l'erogazione di corrente sarebbe stata sospesa in prima battuta a quei contratti, così detti interrompibili sia quelli con preavviso (pari a 1.000 Mw) che a quelli senza preavviso (pari a 1.200 Mw), si tratta di industrie particolarmente energivore (siderurgiche, chimiche, cementiere o cartarie) che ottengono energia elettrica a prezzi particolarmente scontati;

risulta all'interrogante che il giorno di massimo picco l'erogazione di energia sia venuta meno indistintamente senza coinvolgere gli impianti interrompibili senza preavviso -:

se il Ministro non ritenga che gli investimenti necessari alla costruzione di nuove centrali, peraltro a carbone, orimulsion, miscela acqua e carbone o rifiuti, dovrebbero essere invece impegnati nell'adeguamento della rete: per l'ammodernamento e l'implementazione delle centraline, soprattutto nelle zone ad alta densità abitativa o in crescita; per l'interramento e la messa in sicurezza degli elettrodotti che passano sopra le case; per il finanziamento di programmi di risparmio energetico;

quale sia l'elenco delle aziende con contratti interrompibili e per quale po-

tenza e quali di queste abbiano avuto effettivamente l'interruzione dell'erogazione di energia elettrica;

per quale motivo, nonostante risulti all'interrogante la disponibilità di energia fosse superiore alla domanda sia stato necessario interrompere l'erogazione di energia;

per quale motivo a fronte di una capacità installata che supererebbe del 53 per cento la domanda, la produzione è al limite della richiesta, rendendo obbligatoria l'importazione e se non ritenga più opportuno ristrutturare e riconvertire gli impianti esistenti, con parametri ambientali più sostenibili, e garantendo maggiore efficienza, piuttosto che procedere alla costruzione di nuove centrali;

se non si ritenga opportuno verificare l'efficienza della rete e delle centraline elettriche, sollecitando le aziende responsabili ad una più puntuale manutenzione e un indispensabile ammodernamento.

(4-06837)

* * *

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Interrogazione a risposta orale:

PISTONE. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

il Fondo unico per lo spettacolo (F.U.S.), istituito dalla legge n. 163 del 1985, è destinato a finanziare le diverse attività inerenti lo spettacolo ed alimentato da un importo da definirsi annualmente nella tabella C della legge finanziaria;

in particolare, le risorse relative risultano allocate su numerosi capitoli dello stato di previsione del ministero per i beni e le attività culturali del bilancio dello Stato, alcuni di parte corrente (concernenti il finanziamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, delle attività musicali, attività

teatrali di prosa e attività di danza in Italia e all'estero) ed altri di conto capitale (concernenti il finanziamento delle attività di produzione e promozione cinematografica e delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante);

il nuovo titolo V della Costituzione all'articolo 117, comma 3, stabilisce il carattere concorrente della legislazione per la promozione e l'organizzazione delle attività culturali, settore nel quale rientra lo spettacolo;

la materia dello spettacolo è oggetto della delega legislativa recata dall'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, che prevede il riordino delle disposizioni vigenti in materia di cinematografia, teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo;

è stato di recente emanato il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, « Disposizioni urgenti in materia di contributi delle attività dello spettacolo » (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 82 del 2003), con il quale, in attesa della definizione dei principi fondamentali di cui all'articolo 117 della Costituzione, assegna al Ministro per i beni e le attività culturali, attraverso decreti annuali di natura non regolamentare, il potere di decidere i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo, nonché di determinare le aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), senza fissare alcun principio o parametro cui il Ministro debba attenersi;

sono attualmente all'esame del Parlamento numerosi provvedimenti, tutti di iniziativa parlamentare, volti a definire una disciplina organica dell'intera materia dello spettacolo, alcuni dei quali intervengono, in particolare, anche sulle modalità di finanziamento delle relative attività (attività musicali, cinema, prosa, spettacolo viaggiante e circense) —

se il Governo intenda adottare tempestivamente, in attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge n. 137 del